



Domanda per la rimozione di siepi e boschetti campestri

Basi legali

- Art. 18 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451)
- Art. 14 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (NHV; SR 451.1)
- Art. 17a cpv. 1, art. 18 e art. 19 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2010 (legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP; CSC 496.000)
- Art. 9 e appendice 1 dell'ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio del 18 aprile 2011 (OCNP; CSC 496.100)

Data di ricezione UNA

Delucidazione

Sono considerati siepi o boschetti campestri le superfici coperte da arbusti e piante (vedi appendice) pari ad almeno 30 m² fino a 500 m² oppure con una lunghezza minima di 10 m (incluso limite del bosco).

Di regola, le prescrizioni per le superfici coperte da arbusti e piante superiori a 500 m² sono definite nelle leggi forestali. In casi debitamente motivati, tali superfici possono essere inferiori a quelle prescritte. A tal proposito si prega di contattare il Servizio forestale competente prima di inoltrare la presente domanda. Procedura di dissodamento (Ufficio foreste e pericoli naturali)

Dati del richiedente e del rappresentante della committenza

Richiedente

Cognome

Nome

Indirizzo

NPA/Luogo

Telefono

E-Mail

Rappresentante della committenza

Cognome

Nome

Indirizzo

NPA/Luogo

Telefono

E-Mail

Rimozione siepi/boschetti campestri

Comune

Luogo/Toponimo

Coordinate

Particella n.

Lunghezza (m)

Superficie (m²)

Specie legnose interessate (la specie va determinata da parte di uno specialista)

di cui latifolia

%

conifera

%

Saranno rimossi muri a secco o cumuli di sassi?

sì

no

Sono previste modificazioni del terreno?

sì

no

Sono presenti neofite invasive?

sì

no

Se sì, quali specie?

Informazione: Se viene riscontrata la presenza di neofite nel sito edilizio oppure si presume la loro presenza, bisogna prendere contatto con l'incaricato comunale di riferimento per le neofite invasive (KAFIN), al fine che quest'ultimo possa provvedere a individuare e classificare le specie invasive, a indicare le misure da adottare e a verificare l'adempimento dei requisiti. Il KAFIN va consultato tempestivamente.

Spiegare per quale motivo vi è la necessità di rimuovere siepi/boschetti campestri (ubicazione vincolata)

Firma del proprietario del fondo

Consenso del proprietario del fondo alla rimozione di siepi/boschetti campestri

Nome

Indirizzo

Data

Firma del proprietario del fondo

Compensazione di siepi/boschetti campestri

Piantazione sostitutiva (compensazione in natura)

Comune

Luogo/Toponimo

Coordinate

Particella n.

Lunghezza (m)

Superficie (m2)

Composizione delle specie (vedi allegato)

Si deve provvedere affinché il mantenimento della piantazione sostitutiva sia garantito e quest'ultima sia curata adeguatamente quale siepe naturale, coltivando la zona di cuscinetto solo estensivamente.

Firma del proprietario del fondo

Consenso del proprietario del fondo alla piantazione sostitutiva di siepi/boschetti campestri.

Nome

Indirizzo

Data

Firma del proprietario del fondo

Tassa di compensazione (eccezione)

Documenti da inoltrare e firma (in triplice copia al Comune di ubicazione)

- Modulo di domanda debitamente compilato
- Piano di ubicazione (estratto della cartina 1:25 000)
- Planimetria della situazione: piano catastale con pianta del progetto, siepi/boschetti campestri da rimuovere (superficie coperta da arbusti e piante, limite del bosco e zona cuscinetto) e nuova ubicazione prevista
- Documentazione fotografica

Firma del richiedente

Data

Firma del richiedente

Coordinazione e pubblicazione (da compilare da parte del comune)

Rappresentante comunale

Funzione

Telefono

E-Mail

La presente domanda è connessa a un progetto di costruzione sottoposto all'obbligo di licenza edilizia?

sì no

Zona secondo il piano delle zone

Degno di essere protetto secondo il Piano generale di urbanizzazione

Iscrizione nell'inventario cantonale di protezione della natura

La domanda di autorizzazione per la rimozione di siepi e boschetti campestri va pubblicata contemporaneamente alla domanda di costruzione nell'organo di pubblicazione del Comune e nel Foglio ufficiale dei Grigioni (modelli di pubblicazione sono disponibili sul nostro sito internet www.anu.gr.ch).

– Pubblicazione esposta all'Albo comunale: dal al

– Pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale: dal al

La documentazione per la domanda è da inviare in triplice copia a :

EIZ ⇒ Ufficio per la natura e l'ambiente, Ringstrasse 10, 7001 Coira

EFZ ⇒ Ufficio per lo sviluppo del territorio, Ringstrasse 10, 7001 Coira

Firma del Comune

Data

Firma del Comune

Appendice

Estratto dell'ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 9 Siepi e boschetti campestri

¹ Sono considerati siepi o boschetti campestri le superfici coperte da arbusti e piante di almeno cinque anni, prevalentemente indigeni, pari ad almeno 30 m² o con una lunghezza di almeno 10 m, se non sono considerate bosco.

² La superficie delle siepi e dei boschetti campestri viene delimitata dalla linea che collega i centri dei tronchi delle piante esterne, dai centri dei polloni se si tratta di cespugli (superficie boscata) aggiungendo una striscia larga 2 m (limite del bosco). La superficie di siepi e boschetti campestri, nonché la loro compensazione vengono stabilite secondo l'allegato 1.


³ La cura delle siepi e dei boschetti campestri avviene in accordo con il servizio forestale competente, secondo le sue istruzioni. Esso controlla la cura delle siepi nel quadro dei suoi compiti sovrani.

Allegato 1

Siepi e boschetti campestri

Le siepi e i boschetti campestri sono costituiti dalla superficie boscata, incluso il limite del bosco. La superficie boscata viene determinata dalla linea che collega i centri dei tronchi delle piante esterne, dal centro dei polloni se si tratta di cespugli; il limite del cespuglio viene determinato dal perimetro della superficie boscata. Se la distanza tra le superfici boscate è inferiore ai 10 m, esse vengono considerate come un'unica superficie.

La zona cuscinetto ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 lettera d dell'ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio 1) viene determinata a partire dal perimetro del limite del bosco. Di regola essa è larga 5 m.



Compensazione in natura

In caso di compensazione di siepi e boschetti campestri bisogna prestare attenzione a una superficie sufficiente per il limite del bosco largo 2m.

Le sostituzioni di siepi vanno effettuate con cespugli e singoli alberi indigeni e adeguati all'ubicazione. Vanno impiegate specie diverse di alberi e cespugli. La quota di cespugli con aculei deve corrispondere ad almeno il 20 per cento dei boschetti.

Direttiva sulle misure sostitutive ai sensi della LPN

L'accertamento dell'obbligo di assoggettamento alla tassa sostitutiva e la valutazione delle misure sostitutive si conformano alla Direttiva sulla determinazione dell'obbligo di assoggettamento alla tassa sostitutiva e la valutazione delle misure sostitutive in caso di interventi nei biotopi degni di protezione oppure nei paesaggi protetti del 30 gennaio 2018 (Direttiva sulle misure sostitutive ai sensi della LPN). L'allegato 6 della Direttiva sulle misure sostitutive ai sensi della LPN stabilisce l'ammontare delle quote.